



APS RacaleCAM
Via G. Verdi, 11
73055 - Racale (LE)

09 NOV. 2020



VERBALE RIUNIONE STRAORDINARIA

ASSEMBLEA SOCI

28 OTTOBRE 2020

In data **28 OTTOBRE 2020**, alle ore **18.30**, presso l'abitazione del Presidente sita in Racale (LE) presso Via Tiberio, 31, in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia anti-contagio Covid-19, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dell'Associazione.

In allegato al presente verbale l'elenco nominativo dei soci dell'Associazione che hanno preso parte all'Assemblea.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente dell'Assemblea signor **D'Alessandro Robert**, funge da Segretario il Sig. **Sabato Giuliano**.

Il Presidente constata e fa dare atto:

– che sono presenti n. **07** soci.

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale con quanto previsto **dall'Art. 7 comma 6** dello Statuto dell'Associazione, pertanto, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Con quanto previsto **dall'Art. 7 comma 8** dello Statuto le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

PRESENTI	7
MAGGIORANZA SEMPLICE	4

Con quanto previsto **dall'Art. 15** dello Statuto le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto sono approvate dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei soci.



1955 JANUARY 25

DOAG FILED

RECEIVED



1955 JANUARY 25

DOAG FILED

1955 JANUARY 25





APS RacaleCAM
Via G. Verdi, 11
73055 - Racale (LE)



SOCI	7
PRESENTI	7
MAGGIORANZA ASSOLUTA	4

Inoltre, tenuto conto che le norme in essere impongono agli enti del terzo settore di adeguare gli statuti alle clausole di cui al D. Lgs. 117/2017, nonché, di seguire nell'iter di modifica le indicazioni della **Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.20 del 27 dicembre 2018** entro il 31 ottobre 2020.

Pertanto, che: ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del d.lgs 117/2017 è possibile configurare oggetto di adeguamento statutario le seguenti *"tipologie di norme del codice del Terzo settore [...] a) norme inderogabili; b) norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula "se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente")*. Perciò, si consente agli enti di procedere alle modifiche statutarie con ***"le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria"***.

Il deposito degli atti in riferimento a quanto deliberato è esente sia da imposta di registro che da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 e 101 del Codice del Terzo settore Dlgs. 117/2017.



Il Presidente comunica ai soci il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche Statuto dell'Associazione, adeguamenti statutari Riforma Terzo Settore ex lege 117/17 - approvazione;

Successivamente svolge una ampia relazione in merito agli argomenti posti dall'ordine del giorno:

omissis





APS RacaleCAM

Via G. Verdi, 11
73055 - Racale (LE)

REGISTRATO IL

NUMERO

SERIE

omissis

Si pone in votazione la seguente deliberazione:

Approvazione modifiche statutarie in ottemperanza al Codice del Terzo settore ex d.lgs 117/2017 (Allegato 1).

FAVOREVOLI	7
CONTRARI	0
ASTENUTI	0

Il Presidente dichiara la delibera, come su riportata, approvata all'unanimità dall'Assemblea.

La seduta viene tolta alle ore **19.24** dello stesso giorno in quanto null'altro risulta all'ordine del giorno, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Racale, 28 ottobre 2020

Il Segretario
Sabato Giuliano

Il Presidente
Robert D'Alessandro

**Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano**

REGISTRATO IL 09 NOV. 2020

SERIE 3a NUMERO 2356

VERSATE EURO ESENTE



IL FUNZIONARIO
LICIA ESTEFA FALLACES
Firma su delega del Direttore Prov.le
Antonio Ruffolo





APS RacaleCAM
Via G. Verdi, 11
73055 - Racale (LE)



Assemblea straordinaria 28.10.2020

D= delega P= presente

omissis



09 NOV. 2020



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

APS - Racale CAM

MODIFICHE

(Ex d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

[(ALLEGATO1) Approvato con deliberazione dell'Assemblea 28.10.2020]

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Racale (LE), via Giuseppe Verdi, 11, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "APS - Racale CAM" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.
2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

Oggetto sociale - Finalità e attività

1. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Manfredi
Pro
Calat. D'Amico





- 
- f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
 - h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- a) valorizzazione, promozione e salvaguardia del territorio;
- b) iniziative idonee a stimolare l'attenzione e la sensibilità dei cittadini verso le problematiche sociali e ambientali del territorio;
- c) iniziative e attività di sensibilizzazione verso i temi ambientali di tutela e salvaguardia del patrimonio naturalistico e di promozione territoriale del sistema agro-forestale salentino;
- d) promozione del territorio a fini turistici;
- e) coinvolgimento di bambini e giovani su attività di interesse sociale, culturale, artistico, musicale, ecc.

Art. 3

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) organizzare escursioni guidate, convegni, incontri, mostre fotografiche rassegne, giornate ecologiche e più in generale eventi;
- b) organizzare incontri, workshop, seminari e più in generale attività per la fruizione del patrimonio materiale e immateriale naturalistico, paesaggistico, ambientale, architettonico, culturale;
- c) visite guidate, convegni, ed attività di interesse turistico di vario genere;
- d) trasmissioni radiofoniche, prodotti nel campo dell'audio-visivo, campagne di comunicazione online e offline, pubblicazione di prodotti editoriali.

Art. 4

- 1. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 2. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
- 3. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5

Ret. D'Alema
Am. S.A. Paolo P.

The first part of the report is devoted to a description of the situation in the country at the beginning of the year. It is followed by a detailed analysis of the economic situation, which shows a steady decline in the production of goods and services. The third part of the report is devoted to a description of the social situation, which shows a steady decline in the living standards of the population. The fourth part of the report is devoted to a description of the political situation, which shows a steady decline in the democratic freedoms of the population. The fifth part of the report is devoted to a description of the environmental situation, which shows a steady decline in the quality of the environment. The sixth part of the report is devoted to a description of the international situation, which shows a steady decline in the international relations of the country. The seventh part of the report is devoted to a description of the future prospects of the country, which shows a steady decline in the future prospects of the country.

The second part of the report is devoted to a description of the situation in the country at the end of the year. It is followed by a detailed analysis of the economic situation, which shows a steady decline in the production of goods and services. The third part of the report is devoted to a description of the social situation, which shows a steady decline in the living standards of the population. The fourth part of the report is devoted to a description of the political situation, which shows a steady decline in the democratic freedoms of the population. The fifth part of the report is devoted to a description of the environmental situation, which shows a steady decline in the quality of the environment. The sixth part of the report is devoted to a description of the international situation, which shows a steady decline in the international relations of the country. The seventh part of the report is devoted to a description of the future prospects of the country, which shows a steady decline in the future prospects of the country.

The third part of the report is devoted to a description of the situation in the country at the beginning of the year. It is followed by a detailed analysis of the economic situation, which shows a steady decline in the production of goods and services. The fourth part of the report is devoted to a description of the social situation, which shows a steady decline in the living standards of the population. The fifth part of the report is devoted to a description of the political situation, which shows a steady decline in the democratic freedoms of the population. The sixth part of the report is devoted to a description of the environmental situation, which shows a steady decline in the quality of the environment. The seventh part of the report is devoted to a description of the international situation, which shows a steady decline in the international relations of the country. The eighth part of the report is devoted to a description of the future prospects of the country, which shows a steady decline in the future prospects of the country.

The fourth part of the report is devoted to a description of the situation in the country at the end of the year. It is followed by a detailed analysis of the economic situation, which shows a steady decline in the production of goods and services. The fifth part of the report is devoted to a description of the social situation, which shows a steady decline in the living standards of the population. The sixth part of the report is devoted to a description of the political situation, which shows a steady decline in the democratic freedoms of the population. The seventh part of the report is devoted to a description of the environmental situation, which shows a steady decline in the quality of the environment. The eighth part of the report is devoted to a description of the international situation, which shows a steady decline in the international relations of the country. The ninth part of the report is devoted to a description of the future prospects of the country, which shows a steady decline in the future prospects of the country.





1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 6 **Soci**

1. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
2. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
3. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio direttivo stabilisce inoltre l'iter per l'attivazione del procedimento di perdita dello status di socio di cui all'art. 22 lettera p).

Art. 7 **Domanda ammissione a Socio**

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 8 **Rigetto della domanda di ammissione a Socio**

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 9 **Diritti e doveri dei soci**

1. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
3. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.





4. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
5. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 10

Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per morte;
 - b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d) per esclusione.
2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
3. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio direttivo attiva il procedimento di perdita della qualifica di socio di cui alla lettera b) nei termini indicati dallo stesso con delibera di cui all'art. 22 lettera p.
5. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 11

Volontari

1. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.





6. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
7. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
8. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 12 Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui agli artt. 2 e 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 13 Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 14 L'Assemblea

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
2. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
 - a) almeno una volta all'anno;
 - b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
 - c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
 - d) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 15 Convocazione Assemblea

1. L'Assemblea, è convocata almeno 15 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

... ..

...

... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..

... ..

...

... ..

- ...
- ...
- ...

... ..

... ..

...

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..

...

... ..

... ..
... ..
... ..

... ..





2. L'Assemblea può essere convocata alternativamente alle modalità del c.1 con avviso affisso presso la sede sociale almeno 30 giorni prima della riunione.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
4. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 16 **Compiti dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) discute ed approva il bilancio;
 - b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
 - c) definisce il programma generale annuale di attività;
 - d) procede alla elezione dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - e) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
 - f) ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 10 comma 1;
 - g) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
 - h) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
 - i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - j) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
 - k) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17 **Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
3. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.
4. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.





5. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti.

Art. 18 **Modifiche statutarie**

1. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19 **Verbalizzazione e modalità di voto**

1. Nelle delibere di approvazione del Bilancio, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
2. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 20 **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.
2. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
4. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore

Handwritten notes and signatures on the left margin:
Panel per
S. De
G. M.
D. H. H. H.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...





Art. 21

Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
2. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa, o per le vie telefoniche sempre con preavviso di almeno 5 giorni.
3. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 22

Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
2. Nello specifico:
 - a) elegge tra i propri componenti il presidente;
 - b) elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
 - c) elegge il segretario;
 - d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - f) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - g) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
 - h) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - i) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - j) conferisce procure generali e speciali;
 - k) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - l) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
 - m) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - n) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - o) delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
 - p) determina la quota associativa annuale, stabilisce i termini di pagamento e le procedure di perdita dello status di socio di cui all'Art. 10 comma 1 lettera b).

Art. 23



Mancata formazione del Consiglio Direttivo

1. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.
2. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 24

Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale.
2. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
3. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
4. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
5. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.
6. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.
7. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
8. Il Presidente amministra le operazioni finanziarie bancarie-postali e i relativi conti correnti dell'Associazione che sono a firma congiunta con il Segretario.

Art. 25

Il Segretario

1. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
2. Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
3. Al Segretario può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari.



4. Al Segretario risultano cointestati i conti correnti bancari – postali, e le operazioni finanziarie avvengono con firma congiunta del Presidente.
5. Il Segretario è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

Art. 26

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 27

Entrate

1. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote associative degli aderenti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui agli artt. 2 e 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 28

Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da:



- a) beni immobili e mobili;
 - b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti o successioni;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.
 3. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.
 4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29

Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) libro degli associati;
 - b) registro dei volontari;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 30

Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo.
2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.
3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 31

Bilancio sociale e informativa sociale

1. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.





Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti, nonché agli associati.

Art. 32

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 18 comma 1 dello statuto.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
4. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 33

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

